

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 15/D**

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 15 dicembre 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martuscello, Presidente, Prof. Vittorio Alvino, Dott. Massimo Procaccini, Vice Presidenti, Avv. Domenico Apicella, Avv. Sandro Aureli, Dott. Alfonso Barbarano, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Alessandro Nucara, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Giuseppe Vescuso; Sig. Claudio Cresta, Segretario;

### **1. RECLAMO N. 85 DELL'A.C. MONOPOLI PER L'ACCERTAMENTO DELLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DEL PRETE GENNY**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

### **2. RECLAMO N. 75 DELLA A.S. NOICATTARO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DORA CLAUDIO DALL'A.C. MONOPOLI ALLA A.S. NOICATTARO DISPOSTA DAL COMITATO INTERREGIONALE**

La Commissione Tesseramenti dichiara la natura temporanea del trasferimento del calciatore Dora Claudio dalla A.C. Monopoli alla A.S. Noicattaro e per l'effetto dichiara la validità dello stesso. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**3. RECLAMO N. 83 DEL CALCIO COMO SRL AVVERSO IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL CALCIATORE LAMACCHIA ANDREA ALLA SOCIETA' U.S.O. CALCIO SRL**

La Commissione Tesseramenti dichiara la nullità del trasferimento temporaneo del calciatore Lamacchia Andrea alla società U.S.O. Calcio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**4. RECLAMO N. 71 DEL CALCIATORE NICODEMO NICOLA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DALL'U.S. RIVER 65 ALLA A.S. GUARDIAGRELE**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori:

**5. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 81 DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANTALINO ANDREA IN FAVORE DELLA U.S. GROSSETO**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori:

**6. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 82 DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIROLI NICHOLAS IN FAVORE DELLA A.C. FORLI'**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori:

**7. RECLAMO N. 26 DELLA A.S.D. REAL FRANCAVILLA AVVERSO L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI SVINCOLI DEL CALCIATORE MARINUCCI STEFANO AI SENSI ART. 32 NOIF**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la relativa tassa.

**8. RICORSO N. 32 DEL CALCIATORE OSMANI ULBER TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA DALLA JUVENTUS CLUB TOLENTINO**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Osmani Ulber svincolato dalla Juventus Club Tolentino. Ordina restituirsi la tassa versata.

**9. RECLAMO N. 59 DELLA SIGNORA FINI STEFANIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE VIOLA IVAN IN FAVORE DELLA G.S. MONTECATINIMURIALDO**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo della signora Fini Stefania e per l'effetto dichiara svincolato il calciatore Viola Ivan dalla società G.S. MontecatiniMurialdo. Deferisce altresì, alla competente Commissione Disciplinare, la società G.S. MontecatiniMurialdo, il Presidente pro-tempore della società e il calciatore Viola Ivan. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**10. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 60 DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN ORDINE AL RILASCIO DI DEROGA EX ART. 40 COMMA 3 NOIF ALLA SOCIETA' BOCA S.LAZZARO PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CRESCENTE ANTONIO**

La Commissione Tesseramenti dichiara che il tesseramento del calciatore Crescente Antonio ha perduto di validità alla scadenza della stagione sportiva 2004/2005.

**11. RECLAMO N. 62 DEI SIGNORI BRINI GIANLUCA E LASAGNI GIOVANNA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE BRINI RICCARDO**

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo e per l'effetto ordina incamerarsi la tassa versata.

**12. RICORSO N. 63 DEL CALCIATORE BUONAVENTURA ALEX TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA A.S.D. CONEGLIANO SAN VENDEMMIANO PER CAMBIO DI RESIDENZA**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Buonaventura Alex svincolato dalla A.S.D. Conegliano San Vendemmiano. Ordina restituirsi la tassa versata.

**13. RICORSO N. 74 DEL CALCIATORE ARGENTO ANTONINO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA F.C. RAFFADALI PER CAMBIO DI RESIDENZA**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara il calciatore Argento Antonino svincolato dalla F.C. Raffadali. Ordina restituirsi la tassa versata.

IL PRESIDENTE  
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 15 dicembre 2005

IL SEGRETARIO  
Dr. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Dott. Franco Carraro